



COMUNE DI ACIREALE
PROVINCIA DI CATANIA

**Regolamento Comunale
di Polizia Mortuaria**



[Aggiornato secondo il Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con D. P. R. 21-10-75 N° 803]

PRESENTAZIONE

Il Regolamento di Polizia Mortuaria, nella sua attuale stesura, rappresenta un quadro di riferimento sintetico e certo della complessa materia sulla quale hanno potestà normativa lo Stato e la Comunità Locale.

Forse in ritardo il Consiglio Comunale (il regolamento fin qui vigente è del 1895), ma con notevole e lodevole sforzo, ha uniformato al D.P.R. 21-10-1975, n. 803 il vecchio regolamento nonché gli usi, le consuetudini, gli intendi della Comunità Locale.

Oggi abbiamo nel settore una realtà regolamentare certa e, per certi aspetti, all'avanguardia.

Lo sforzo di tale appassionato lavoro, ostico per taluni versi, è da ricondurre principalmente all'iniziativa del mio predecessore ing. Michele Bonaccorsi nonché, al personale lavoro appassionato dei componenti la prima Commissione Consiliare del mandato elettorale antecedente all'attuale. Di essi mi sembra opportuno ricordare i nomi: prof. Alfonso Carrara presidente, prof. Salvatore Finocchiaro vice-presidente, dott. Egidio Cacciola, dott. Nello Sciacca e il sottoscritto membri.

Guidati tutti dall'esperienza del segretario della Commissione Isidoro Leonardi nonché dalla consulenza dei vari funzionari preposti ai vari rami di Amministrazione attinenti.

Se, come spero, saranno realizzate tutte le opere programmate ed in fase esecutiva ed i progetti relativi all'area Cimiteriale (facciata monumentale, piano regolatore generale del Cimitero, restauro della chiesa dei Miracoli, completamento della Cappella Comunale della Consolata), il nostro Cimitero continuerà a rappresentare per le future generazioni, come ha fatto per il passato, il segno tangibile dell'attaccamento degli Acesi al grande dono della Fede, ai valori tramandati dai Padri, alla storia.

L'Assessore
Dott. ROSARIO SCIUTO

CAPITOLO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DECESSI

Art. 1

Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenuto nel titolo VII del regio decreto 9 Luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103 sub a) del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 Luglio 1934, n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati, nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.

A cura del Comune presso l'ufficio di igiene dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

Art. 2

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo precedente, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 38 e 44 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 3

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui allo art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 Luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dal medico condotto o da altro sanitario nominato dal Sindaco.

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'ufficiale sanitario ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10.

Art. 5

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Il Sindaco incarica dall'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciato a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 Luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate dall'art. 5.

Art. 7

Per i nati morti, fermo restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 Luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ufficiale sanitario.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nel casi previsti dai due commi precedenti i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ufficiale sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPITOLO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 8

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Art. 9

Nel casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 10

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'ufficiale sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dall'ufficiale sanitario.

CAPITOLO III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Art. 12

I Comuni debbono avere nell'ambito del cimitero un locale distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione prescritto;
- b) morte in seguito a qualsiasi incidente della pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui si debba fare esposizione in pubblico per il riconoscimento.

Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti sanitari.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclei di radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ufficiale sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 12

I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

CAPITOLO IV

TRASPORTO CADAVERI

Art. 14

Il trasporto delle salme è:

- a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Consiglio Comunale;
- b) a carico del Comune per le famiglie povere, riconosciute tali dal Sindaco.

Nel territorio del Comune i servizi o trasporti funebri è municipalizzato con diritto di privativa, ai sensi della legge 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 17 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 od esercitato in economia o in appalto.

L'ufficiale sanitario vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

Art. 15

Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capitolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 16

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non lo vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

Quando la denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ufficiale sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso.

Nel caso di trasporto di cadavere da Comune ad altro Comune o all'estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con automezzi di cui all'art. 18, il trasporto, sia di partenza che di arrivo potrà essere svolto, se richiesto dai familiari, con il medesimo carro, previo il pagamento di un diritto fisso, la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria, svolgentisi nel territorio comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 18

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti in lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio dal Comune solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento, per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 19

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località appartate e oltre all'osservanza delle norme del regolamento di igiene in materia, devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e l'eventuale disinfezione.

Salvo l'osservanza delle disposizioni di competenza delle autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, la idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dall'ufficiale sanitario.

Art. 20

Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti.

Art. 21

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 22

Il
ne in
prescr
Il
il sepj
Q
specia

Art. 2

P
stero
data
è sta
coli 1

conc
caso

per
bre
tive

Art.

dell
cre

è s

Art

di
19.
co
sto

pe
in
es

li

n
c

A

c
?

Art. 22

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi comuni.

Art. 23

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 28, seguendo le prescrizioni degli articoli 16 e 30.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'ufficiale sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 25, 26 e 27 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 ottobre 1975 di cui al D.P.R. n. 803, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto dal primo comma.

Art. 24

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con un unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 22.

Art. 25

I trasporti delle salme da e per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 Luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto, per le salme da estradare dal Paese, è rilasciato dal Prefetto e deve portare il visto dell'autorità consolare dello Stato nel quale sono dirette. Per le salme da introdurre nel Paese, è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata e deve portare il visto dell'autorità consolare italiana.

Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto e l'autorità consolare agiscono in qualità di autorità delegate dal Ministero della Sanità.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 26

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla tumulazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) da un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che

sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 28;

b) dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e, contemporaneamente, trasmette i documenti tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Prefetto della provincia dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare tramite lo stesso Ministero degli Affari Esteri o il Prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Art. 27

Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:

a) nullaosta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

b) certificato dell'ufficiale sanitario attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 28;

c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere.

Il Prefetto, ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia della frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce come delegato dal Ministero della Sanità.

Art. 28

Per il trasporto all'estero o dall'estero, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco, a 1,5 mm. se è di piombo.

Le casse devono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima o incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovano su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le

suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 centimetri in 20 centimetri, il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un comune ad altro comune che disti non più di 25 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 23, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 29

Il Ministro per la Sanità, sentito il consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune la sostituzione delle casse di zinco o di piombo con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esse devono possedere.

L'autorizzazione con le stesse modalità è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altra finalità.

Art. 30

Per il trasporto di cui all'art. 28, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 31

È considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento, ogni decesso verificatosi a bordo di navi battenti bandiera nazionale.

Art. 32

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art. 33

Per il trasporto entro il territorio nazionale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Art. 34

Il direttore dell'istituto universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini

scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

Art. 35

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 22, 25, 26 e 27, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPITOLO V

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 36

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti li dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dell'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

Art. 37

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 67, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 38

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte contemplata all'articolo 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo

unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPITOLO VI

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Art. 39

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.

Ai cadaveri di cui al presente articolo deve sempre essere assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.

Art. 40

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono appuntare in apposito registro le generalità delle persone cui appartennero i cadaveri loro consegnati a norma dell'art. 38, indicando specificamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti di organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati, a scopo di dimostrazione, studio o ricerca sia negli istituti anatomici o nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri istituti anatomici o nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempre che nulla osti da parte degli aventi titoli.

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Art. 41

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 38, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al Cimitero.

Art. 42

L'ufficiale sanitario, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'Istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico o di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

E' vietato il commercio di ossa umane.

CAPITOLO VII

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 43

Il prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico segue le norme della legge 3 aprile 1957, n. 235, e successive modificazioni.

L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione viene effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabilita con apposita ordinanza del Ministero della Sanità.

CAPITOLO VIII
**AUTOPSIE E TRATTAMENTI
PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE**

Art. 44

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pubblicato con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte contemplata all'articolo 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco o all'ufficiale sanitario ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 2 Luglio 1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo prescrizioni di cui al precedente articolo 36.

Quando nel caso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 45

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo dell'ufficiale sanitario, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 30 è eseguito dall'ufficiale sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Art. 46

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 6 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 85.

CAPITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

Art. 47

Al servizio obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede, a norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, con il cimitero costituito sul territorio del comune.

Art. 48

Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune e morte fuori di esso, aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7;

e) i resti mortali delle persone sopra indicate.

Art. 49

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.

L'ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 50

Al cimitero è preposto un Capo Gruppo, alle dipendenze del Sindaco, dell'Assessore competente e dell'ufficiale sanitario.

Il Capo Gruppo per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 51

I registri, indicati nell'articolo precedente, devono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al comune per essere conservato negli archivi restando l'altro presso il Capo Gruppo.

Art. 52

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 141 del regio decreto 9 Luglio 1939, n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate nell'art. 5.

Per la tumulazione occorre il certificato del tecnico comunale o dell'ufficiale sanitario. Tali atti saranno ritirati dal Capo Gruppo del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Art. 53

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

Art. 54

È vietato costruire intorno al cimitero nuovi edifici od ampliare quelli preesistenti entro la zona di rispetto stabilita dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Art. 55

Il cimitero si compone:

- a) di fosse comuni;
- b) di tombe di famiglia;
- c) di loculi individuali;
- d) di tombe monumentali;
- e) di cappelle per confraternite;
- f) di ossaio comune per resti mortali.

Art. 56

L'ufficio di igiene comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente nel territorio del comune, con bollo e firma in originale.

Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le zone di rispetto cimiteriale.

Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni.

**CAPITOLO X
INUMAZIONI**

Art. 57

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 58

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante il numero progressivo, il nome e cognome del defunto e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Art. 59

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 60

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a metri 2) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 61

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a metri due) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di

m. 0,50 e debbono distare di almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

Art. 62

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 63

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministro per la Sanità, sentito il consiglio superiore di sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole laterali mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Art. 64

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito ricompita come indicato nel precedente art. 58.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di vestiti, ornamenti, preziosi, ecc.

CAPITOLO XI TUMULAZIONI

Art. 65

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali, familiari e per associazioni, ai sensi e nei limiti dell'art. 91 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Art. 66

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato, scavato in roccia compatta e costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. Ogni loculo dovrà avere almeno le dimensioni di ml. 2,15 di lunghezza e ml. 0,75 in larghezza e m. 0,55 in altezza.

Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm; se realizzato in muratura, e della metà (pari a cm. 20), se trattasi di costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a 10 cm. e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas.

È permessa la costruzione di colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi ed al gas. L'unione tra gli elementi scatorari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a 5 cm.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare eventuale uscita di liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o in pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte esterna.

È permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento armato ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

Art. 67

Le salme destinate alla tumulazione debbono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 28.

È vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

Art. 68

Le disposizioni degli articoli 65 e 66 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere inumate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

CAPITOLO XII CREMAZIONI

Art. 69

Ai sensi degli artt. 79, 80, 81 e 82 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 80 è ammessa la cremazione dei cadaveri.

CAPITOLO XIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 70

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni ordinarie, in campi comuni destinati alle sepolture per inumazione, si fanno quando è trascorso il decennio dal seppellimento, od alla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 33 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, vengono regolate dal Capo Gruppo del cimitero, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 71

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine della autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'ufficiale sanitario o del capo gruppo.

Art. 72

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ufficiale sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 73

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in collette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avutane la concessione. In questi casi le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 34.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

Art. 74

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dalle leggi vigenti.

I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Art. 75

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il Capo Gruppo è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e all'ufficiale sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 76

Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora l'ufficiale sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Art. 77

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 69.

CAPITOLO XIV
SEPOLTURE PRIVATE NEL CIMITERO

Art. 78

Il comune concede a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglia e collettività.

Art. 79

Le sepolture private a seconda delle caratteristiche prendono il nome di:

- 1) cappelle di famiglia;
- 2) cappelle di confraternite od enti;
- 3) sepolture di famiglia o aiuole;
- 4) tumuli per un solo individuo;
- 5) nicchie o loculi per adulti;
- 6) nicchie o loculi per ragazzi non maggiori di sette anni.

Art. 80

Le sepolture private di cui all'art. 78 sono a tempo determinato e si concedono per una durata non superiore ad anni 99, salvo rinnovo.

La decorrenza dei termini concessori per i terreni dati in uso per la costruzione di sepolture private, ha inizio dalla stipula del contratto di concessione.

La decorrenza dei termini concessori per l'uso delle sepolture private comunali ha inizio dalla data della tumulazione.

Art. 81

Non può essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 82

Il diritto di uso delle sepolture private è riservata alla persona del concessionario ed a quelle del proprio nucleo familiare, previo accertamento, al momento della richiesta della tumulazione, con apposita certificazione comunale, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento del sepolcreto.

Art. 83

I concessionari della cappella di famiglia e della sepoltura di cui ai punti 1 e 3 del precedente art. 77, hanno facoltà di farvi seppellire i parenti e gli affini sino al 4° grado civile e tutti i discendenti in linea retta.

Nel caso che i concessionari vogliono collocare nella sepoltura di famiglia gli avanzi mortali di congiunti per i quali era stata acquistata una sepoltura privata, questa ritornerà in piena proprietà del comune senza farsi luogo a compensazione.

Però se per i congiunti suddetti non si era fatto acquisto di sepoltura privata, sarà corrisposto il diritto segnato nella tariffa.

È concessa al Sindaco con atto deliberativo in sanatoria la sepoltura di salme a titolo provvisorio dietro versamento di un deposito cauzionale. La durata del seppellimento provvisorio è di mesi dodici.

Se entro detto termine la salma viene tralata si ha diritto al rimborso della somma versata previa certificazione di avvenuto trasloco redatto dal capo gruppo addetto al cimitero.

Qualora ciò non avvenga può essere concessa la proroga della sepoltura provvisoria per ulteriori mesi dodici.

In tal caso verrà incamerato il primo deposito cauzionale e dovrà esserne versato un secondo di pari entità.

Trascorso inutilmente anche detto secondo termine la somma verrà incamerata dal comune e la salma, entro trenta giorni, dovrà essere trasiata obbligatoriamente oppure il comune ne ordinerà la immediata inumazione in campo comune.

La normativa del presente articolo si intende estesa anche alle confraternite.

Art. 84

Le cappelle per le confraternite possono servire soltanto per il confrate, per i genitori dello stesso, per la moglie, per i figli celibi, per le figlie, per le sorelle nubili, ed altresì per i fratelli celibi coabitanti con lui. Si ha inoltre il diritto di farvi tumulare i resti dei parenti premorti nell'ordine suindicato.

Qualora però fossero stati in precedenza seppelliti nei campi comuni si debbono pagare i diritti stabiliti nella tariffa.

Art. 85

E obbligo però di ciascuna confraternita, tostoché sarà approvato il presente regolamento, di notificare al Sindaco l'elenco dei confrati e, volta per volta, la elezione dei nuovi e le dimissioni che per qualunque causa avveniranno.

Il diritto della tumulazione nella cappella della confraternita si acquista solamente dopo trenta giorni dalla notificazione della elezione che ai sensi del 1° comma del presente articolo deve essere fatta al Sindaco e, per conoscenza, al capo gruppo addetto al cimitero.

Art. 86

Gli enti morali legalmente riconosciuti che vorranno erigere una cappella sono parificate alle confraternite.

I confrati e gli associati per la concessione di loculi delle cappelle comuni non possono essere assoggettati a pagamento di tariffa superiore a quella prevista nel presente regolamento.

Art. 87

La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1350 del C.C. risultare da contratto da stipularsi ad opera del Segretario Comunale.

Solo con la stipula dell'atto la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione verranno indicati l'oggetto, il tempo e le condizioni d'uso, oltre alle norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera ed al posto.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area o della sepoltura.

Art. 88

Il diritto concessorio relativo ai sepolcreti di famiglia passerà, alla morte del concessionario agli eredi in forma di legge, con questa espressa riserva però che il comune non riconoscerà mai per i relativi diritti ed obblighi che uno solo fra tutti gli eredi.

Art. 89

Chiunque intenda ottenere la concessione di area per la costruzione di sepoltura deve preventivamente richiedere al Sindaco la assegnazione dell'area medesima e presentare entro novanta giorni dall'avvenuta assegnazione, il progetto dell'opera da costruire.

Il progetto dovrà essere approvato dal Sindaco, su conforme parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcreto.

Art. 90

Le costruzioni autorizzate con concessione devono essere iniziate entro un anno dal rila-

scio della concessione ed ultimate entro due anni dall'inizio dei lavori.

Il concessionario deve comunicare al Sindaco a mezzo lettera raccomandata l'inizio e la fine dei lavori di costruzione.

Decorso un anno senza che i lavori vengano iniziati la concessione decade di diritto ed il comune incamera quale penale la somma a qualunque titolo ricevuta dal concessionario.

Nel caso di mancata ultimazione entro il termine concessorio, il Sindaco potrà rilasciare una sola proroga per non più di un anno, dietro versamento di un importo pari al triplo di quello cauzionale.

Trascorsi i termini contrattuali e quelli di successiva eventuale proroga, senza che la costruzione sia stata terminata, il Sindaco con ordinanza motivata, notificherà al concessionario:

- a) la risoluzione del contratto;
- b) la perdita della somma relativa al costo della concessione;
- c) l'acquisizione al patrimonio del comune delle opere eseguite.

Art. 91

A garanzia della regolare esecuzione dell'opera il concessionario è tenuto al versamento di una cauzione pari al 20% della somma versata per il rilascio della concessione.

La concessione dovrà essere svincolata dall'ufficio ragioneria su segnalazione dell'ufficio tecnico avvenuto l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

Il deposito per spese contrattuali relative a bolli, registrazioni, diritti di rogito e quanto altro possa essere richiesto dalle disposizioni di legge al momento del rilascio della concessione, dovrà essere versato insieme alla cauzione, su richiesta dell'ufficio che autorizza il rilascio della concessione.

Art. 92

La gestione delle cappelle comunali oggetto di concessioni riferite a singoli loculi, resta a carico del comune il quale provvederà agli oneri di manutenzione e di esercizio.

L'ammontare del costo presunto della manutenzione e delle spese di esercizio dovrà essere computato calcolandone l'incidenza per singolo loculo e concorrerà alla determinazione del costo della concessione.

La manutenzione delle lapidi e relativi ornamenti resta a carico del singolo concessionario o avente diritto.

Art. 93

Le costruzioni e relativi progetti dovranno attenersi ai criteri e alle norme che saranno indicati nel piano regolatore del Cimitero, che dovrà essere redatto entro un anno dall'approvazione del presente regolamento.

In mancanza del P.R.G. al fine di evadere le richieste di concessioni, con deliberazione della Giunta Municipale su proposta dell'ufficio tecnico comunale si individuano, con criterio di omogeneità tipologica, le aree libere all'interno del cimitero concedibili in uso.

Per ogni area tipologicamente omogenea, saranno indicati nella deliberazione della G.M. gli standards costruttivi secondo il principio di rigoroso rispetto ed adeguamento alle preesistenze costruttive corrispondenti per tipo e contigue.

Art. 94

Il rinnovo della concessione, richiesto dal concessionario o dagli aventi diritto alla tumulazione, è rilasciato dall'amministrazione comunale tenuto conto delle esigenze generali del cimitero in relazione anche ai programmi già deliberati, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitivo fissato di volta in volta ed è condizionato all'esecuzione di eventuali opere di manutenzione.

Art. 95

La struttura delle opere deve essere eseguita in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 2-10-1975, n. 803 e nel presente regolamento; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi a liquidi ed a gas; le stesse, inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ultimate le opere di costruzione di qualsiasi manufatto, nessuna salma può essere tumulata senza il collaudo dell'opera.

Art. 96

Il capo gruppo del cimitero controlla l'esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni del regolamento; egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimento del Sindaco.

Le opere per sepolture di famiglia, cappelle per confraternite ecc. Quando siano ultimate, sono collaudate dal tecnico del comune assistito dal soprintendente o direttore.

Il Sindaco, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato. Risultato favorevole il collaudo, viene rimborsato il deposito cauzionale.

Art. 97

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritiene indispensabili od anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme.

Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 98

Le estumulazioni, e quando non si voglia trasferire la salma in altra sepoltura, si eseguono solo allo scadere del periodo di concessione.

I resti mortali estumulati se riscontrati mineralizzati vengono trasferiti nell'ossario generale, se riscontrati, invece, parzialmente mineralizzati verranno inumati nei campi comuni per un periodo non inferiore a cinque anni, previa perforazione della cassa metallica.

Art. 99

Le concessioni di cui all'art. 76 del presente regolamento sono soggette:

1°) a decadenza per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto o comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Tale provvedimento è adottato con deliberazione della G.M. previa diffida agli interessati, se reperibili.

Nel caso in cui il concessionario o gli aventi causa non risultassero reperibili, sulla tomba sarà posta una pallina-avviso; inoltre contemporaneamente a tale atto mediante avviso pubblico da effettuare all'albo pretorio e con manifesti murali, sarà pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali inizia la procedura di decadenza per abbandono.

Decorso sei mesi dalla pubblicazione di cui al comma precedente, è dichiarata la decadenza;

2°) a revoca, se fatte anteriormente all'entrata in vigore del regolamento di Polizia

Mortuaria del 21-10-1975; così come meglio specificato al successivo art. 105 del presente regolamento comma 2°.

3°) ad estinzione per soppressione del cimitero, come al successivo articolo 109 ed osservate le norme di cui all'art. 99 del regolamento di polizia mortuaria del 21-10-1975.

I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati se reperibili ed in difetto con pubblicazione, così come si è proceduto con la decadenza.

Art. 100

Pronunciata la decadenza di cui al n. 1 dell'articolo precedente e la revoca di cui al n. 2 dello stesso articolo, il Comune provvede al trasferimento delle salme o dei resti come al secondo comma del precedente articolo 96.

Quindi l'area, la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del comune.

Art. 101

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

Può essere autorizzata, a favore dei concessionari, il reimpiego dei materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba ai parenti o affini fino al 4° grado, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione rispondenti ai requisiti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Art. 102

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo tenuto dal capo gruppo del cimitero, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni. Queste devono essere comprovate da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva.

Art. 103

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica la legge 23 dicembre 1865, n. 270 e successive modificazioni.

Art. 104

La rinuncia alla concessione delle tombe ad un posto e dei loculi è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita in altra sepoltura di grado superiore.

La rinuncia comporta la piena disponibilità da parte del Comune, senza alcun rimborso di spese.

Art. 105

È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

CAPITOLO XV

SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA' ANTERIORI AL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA 21-10-1975, N. 803

Art. 106

Le concessioni previste dall'art. 91 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21-10-1975, n. 803, rilasciate dopo l'entrata in vigore del predetto Regolamento sono a tempo determinato, e della durata di anni 99, salvo rinnovo.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del predetto Regolamento, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero salvo quanto è disposto all'articolo 99 del predetto Regolamento di Polizia Mortuaria 21 ottobre 1975, n. 803 e all'art. 100 dello stesso.

CAPITOLO XVI

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art. 107

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni dalla Giunta Municipale ed affisso all'ingresso del cimitero.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo campana, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 108

Non è ammessa la circolazione dei veicoli privati all'interno del cimitero.

Il capo gruppo addetto al cimitero può autorizzare unicamente la circolazione dei veicoli di ditte imprenditrici di lavori cimiteriali, regolarmente autorizzati, e di veicoli trasportanti persone legalmente riconosciute invalide.

Art. 109

È vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- b) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- c) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di Polizia Mortuaria, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 110

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti religiosi sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 111

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, cani od altri animali anche se tenuti a catena od a giun-

zaglio, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificate dal personale;

- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, daneggiare aiuole, alberi, passare sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, volantini d'ogni sorta, distribuire indirizzi tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) fotografare cortei, tombe, operazioni funebri, opere funerarie, senza autorizzazione, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta del concessionario;
- l) chiedere elemosina, fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
- m) assistere alla esumazione od estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, si estendono anche nella zona attigua al cimitero.

Art. 112

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti, da personale addetto al cimitero, nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata, quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 113

Il comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose od in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 114

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal capo gruppo addetto o da altro personale del cimitero o di polizia urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate, le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPITOLO XVII

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO ATTRIBUZIONI

1° CAPO GRUPPO ADDETTO

Art. 115

Il capo gruppo addetto attende a tutta l'attività esecutiva e amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle norme contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21-10-1975, n. 803, e nel presente regolamento od in ogni disposizione di legge, istruzioni o circolari

Art. 116

Sono compiti specifici del capo gruppo addetto agli adempimenti di cui agli artt. 50 e 51 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21-10-1975, n. 803; la vigilanza sul personale, sulle operazioni di trasporto funebre, di seppellimento, sulle esumazioni ed esumazioni, sull'impiego delle aree, sulle concessioni di sepolture private, nonché sulle costruzioni di opere e servizi.

Art. 117

Il capo gruppo addetto al cimitero, altresì deve:

- 1) dare le necessarie assistenze per le autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria;
- 2) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni dei privati;
- 3) disporre perché venga curata la pulizia dei viali e degli spazi fra le tombe;
- 4) disporre perché venga curata la pulizia dei locali ed in genere di tutto il cimitero;
- 5) disporre perché venga provveduto alla regolare disposizione delle fosse, dei ceppi, croci, ecc.
- 6) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che vengono sepolti, né permettere che avvenga il seppellimento senza che venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
- 7) disporre perché vengano eseguiti gli sterri nelle misure prescritte e le sepolture delle salme;
- 8) avvertire l'ufficiale sanitario per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo tosto tutte quelle operazioni che questi gli impartirà;

2° CUSTODE DEL CIMITERO

Art. 118

Il custode del cimitero provvede:

- a) ad aprire e chiudere il cimitero custodendone la chiave insieme a quelle dei diversi locali del cimitero;
- b) alla vigilanza del rispetto delle norme contenute nei capitoli XV e XVII del presente regolamento.

3° NECROFORI E SEPPELLITORI

Art. 119

Al necrofori è affidato il servizio funebre che ha svolgimento all'esterno del cimitero, in particolare devono:

- a) accertare che il feretro corrisponda alle prescrizioni stabilite e porre quindi il bollo di verifica;
- b) provvedere a richiesta, alla deposizione della salma nel feretro e chiudere il feretro stesso, previo accertamento di eventuali occorrenze per la perdita di sostanze organiche. Se il feretro è metallico assistere alla saldatura. Fissare nella parte superiore dei feretri la targa metallica di identificazione;
- c) trasportare la salma dall'abitazione alla vettura e questa alla chiesa, coprendo, se richiesto il feretro con apposito drappo;
- d) accompagnare e consegnare il feretro al cimitero unitamente all'ordine di seppellimento, annotandovi l'ora in cui ebbe compimento il trasporto;

e) effettuare, secondo le disposizioni impartite di volta in volta, i trasporti di salma per o dai locali di osservazione, obitori, istituti di medicina legale, sale di autopsie e sale anatomiche universitarie.

I seppellitori in particolare devono:

- a) eseguire lo scavo delle fosse per inumazioni, secondo le norme e le modalità prescritte;
- b) eseguire la deposizione delle salme nelle rispettive sepolture;
- c) eseguire le esumazioni e le estumazioni ordinarie e straordinarie;
- d) eseguire i trasferimenti interni, autorizzati, di salme;
- e) eseguire il servizio della camera mortuaria e delle autopsie.

Tutte le operazioni svolte giornalmente devono essere registrate ed i relativi ordini di seppellimento e di esumazione consegnati al capo gruppo del cimitero;

f) curare la manutenzione delle aiuole, dei tappeti erbosi, delle siepi e delle coltivazioni relative, nonché curare la pulizia e manutenzione di opere e servizi comunali, di viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe, la pulizia dei locali ed in genere di tutto il cimitero.

Art. 120

Il personale addetto al cimitero ed ai servizi, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e per la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio del luogo in cui si svolge: in servizio deve vestire la divisa con l'obbligo di cravatta e copricapo e tenerla in condizioni decorose. È fatto rigoroso divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito. Infine è vietato asportare oggetti e materiale di qualsiasi specie.

Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del comune.

Nell'ipotesi di servizi dati in concessione, di tale divieto risponderà direttamente il concessionario con espressa sanzione che dovrà essere inserita nel disciplinare d'appalto.

CAPITOLO XVIII

OPERE - IMPRESE - LAVORI PRIVATI - MANIFESTI

Art. 121

Per l'esecuzione di opere — nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni — che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta, in possesso di regolare iscrizione alle competenti categorie professionali.

In particolare alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

Art. 122

Nella costruzione di tombe e cappelle di famiglia e confraternite è vietato alle imprese occupare spazi attigui, diversi quindi, da quelli assegnati, senza la preventiva autorizzazione scritta del capo gruppo del cimitero.

I materiali di scavo e di rifiuti devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal capo gruppo addetto secondo l'orario e l'itinerario che verranno

no prescritti, evitando di spargere materiale e di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 123

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al comune o a terzi.

Per la costruzione di sepolture di famiglia, confraternite, ecc. oltre al deposito di cui all'art. 85, da parte del concessionario, anche la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, previsto in tariffa, per eventuali obbligazioni verso il comune e verso privati.

Il rimborso è fatto a collaudo delle opere, come all'art. 94.

Art. 124

La gestione dell'impianto di illuminazione all'interno del cimitero sarà effettuata in forma diretta da parte del comune oppure affidata in concessione.

L'affidamento in concessione sarà effettuato a mezzo licitazione privata, appalto concorso, asta pubblica, secondo le leggi vigenti.

Art. 125

L'orario di lavoro è fissato dal capo gruppo del cimitero. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere dal tecnico comunale.

Art. 126

Quindici giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a dieci giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo lapidi individuali.

Le imprese in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali allo smontaggio di armature e ponti.

Art. 127

L'avviso del decesso può essere pubblicamente annunciato mediante manifesti murali, da collocare esclusivamente negli spazi riservati alla pubblicità.

È fatto assoluto divieto di affissare manifesti murali per esprimere ringraziamento e ricordare il defunto nell'anniversario della morte.

CAPITOLO XIX SANZIONI

Art. 128

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento quando non costituiscono reato previsto dal C.P. sono punite con l'ammenda stabilita all'art. 358 del T.U.LL.SS. e successive modificazioni.

Ai fini della osservanza delle norme del presente regolamento, al custode del cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.

CAPITOLO XX TARIFFE

1) Concessione di aree per cappelle o tombe di famiglia

tomba a cielo scoperto	L. 200.000 mq.
cappella	L. 400.000 mq.

- 2) Cauzione regolare esecuzione lavori 20% della concessione;
- 3) Proroga concessione per ultimazione lavori: 3x 20% della concessione;
- 4) Concessione loculi in cappella, anni 99: L. 800.000
- 5) Concessione loculi in colombai, anni 99: L. 600.000
- 6) Canone ricognitivo: L. 50.000
- 7) Cauzione impresa: 5% del costo complessivo dell'opera;
- 8) Tassa rinnovo concessione: 50% del costo iniziale;
- 9) Tassa sepoltura:
 - a) cappella privata L. 150.000
 - b) confraternita L. 50.000
 - c) colombai comunali L. 30.000
 - d) sepolture in tombe a:
 cielo scoperto L. 100.000
- 10) Cauzione per seppellimento provvisorio L. 100.000.

Le tariffe verranno aggiornate ogni tre anni con apposito atto deliberativo conformemente ai dati Istat.

I canoni riscossi devono essere utilizzati esclusivamente per la manutenzione delle capelle cimiteriali o per la costruzione di nuove.

Spedito addì 14 aprile 1986



MUNICIPIO DI ACIREALE

Estratto del verbale del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria

Adunanza pubblica ordinaria in prima convocazione.
N. 425.

OGGETTO: Regolamento Cimiteriale.

L'anno millenovecentotantacinque il giorno 28 del mese di dicembre dalle ore 11,20 in Acireale Palazzo di Città nella solita sala delle adunanze;

Convocato nelle forme prescritte dalla Legge Regionale sull'ordinamento degli Enti Locali 15-3-1963, n. 16 e con appositi avvisi notificati secondo le vigenti disposizioni a ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale, nelle persone dei seguenti Signori:

Rapisarda Giovanni, Basile Giuseppe, Scandura Stefano, Brischetto Orazio, Russo Giuseppe, Scaccianoce Sebastiano, Il Grande Rosario, Sciuto Rosario, Noto Giuseppe, Brischetto Alfio, Maugeri Salvatore, Monaco Giuseppe, Leotta Gabriello, Grasso Antonio, Patti Salvatore, Li Pira Salvatore, Sapienza Rosario, Pennisi Mario, Bonaventura Ambrogio, Insabella Salvatore, Barbagallo Salvatore, Fichera Michele, Murabito Giovanni, Fichera Carmelo, Calabretta Matteo, Russo Basilio.

Assenti i Sigg.: Leonardi Rosario, Coco Mario, Spina Orazio, Cavallaro Nicolò, Vecchio Alfio, Tringali Paolo, Filetti Cristoforo, Ferlito Gioacchino, Trimarchi Domenico, Cacciola Egidio, Miraglia Rosario, Greco Camillo, Continella Giovanni, Filetti Sebastiano.

Presenti n. 26. Assenti n. 14. Totale n. 40.

Consiglieri assegnati al Comune n. 40.

Assiste il Segretario Generale del Comune, dott. Puglisi Domenico.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, a termine dell'art. 49 della Legge Regionale sull'ordinamento degli Enti Locali 15-3-1963, n. 16, essendo questa la 1ª convocazione, il Sig. dott. Basile Giuseppe - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Entrano i Consiglieri Trimarchi, Ferlito, Vecchio e Filetti Sebastiano ed i presenti sono 30.

Posto in discussione l'argomento in oggetto, il Sindaco, dà la parola all'Assessore Rosario Sciuto, il quale inizia del nuovo regolamento cimiteriale, quello predisposto dall'Assessorato, con le modifiche apportate della Prima Commissione, poiché l'esame del regolamento è iniziato nella seduta precedente l'Assessore Rosario Sciuto inizia la lettura a cominciare dall'art. 12 « Depositi di osservazione ».

OMISSIS

Il Sindaco pone in votazione, per alzata e seduta, la proposta dell'Assessore Rosario Sciuto, singolarmente per ogni voce ed infine per l'aggiunta riguardante l'aggiornamento della tariffa.

Votanti 29, favorevoli 27, astenuto 1 (Calabretta), contrario 1 (Trimarchi).

Dopodiché il Sindaco mette ai voti per alzata e seduta il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, nel suo insieme e questo viene approvato con 28 voti favorevoli ed 1 contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della superiore votazione:

DELIBERA

1. - Approvare il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (aggiornato secondo il regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21-10-1975, n. 803) nel suo insieme con le modifiche apportate.
2. - Adempiere gli atti istruttori necessari per la approvazione del presente regolamento ed infine darne copia alle Ripartizioni competenti per la pratica attuazione regolamentare.

Letto ed approvato il presente verbale viene firmato a termine di legge.

Il Consigliere Anziano - G. Rapisarda; Il Presidente - G. Basile; Il Segretario Generale - D. Puglisi.

La presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 23 marzo 1986 (domenica) ai sensi dell'articolo 197 della Legge Regionale 29 ottobre 1955, n. 6, senza reclami.

Acireale, 24 marzo 1986

Il Segretario Generale - D. Puglisi.

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Acireale, 24 marzo 1986.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO CATANIA

Prot. N. 24562 Seduta del 29-4-1986

VISTO

Catania, 6-5-1986

IL SEGRETARIO

F/to: Genaro

IL PRESIDENTE

F/to: Fisauli

P. C. C.

IL DIRIGENTE

F/to: illegibile

MUNICIPIO DI ACIREALE

Certifico che il presente è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 10-5-1986 al 25-5-1986.

Acireale, 26 maggio 1986

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Domenico Puglisi

I N D I C E

CAPITOLO I	- Denuncia della causa di morte e accertamento decessi	pag. 5
CAPITOLO II	- Periodo di osservazione dei cadaveri	pag. 6
CAPITOLO III	- Depositi di osservazione	pag. 7
CAPITOLO IV	- Trasporto cadaveri	pag. 7
CAPITOLO V	- Riscontro diagnostico	pag. 12
CAPITOLO VI	- Rilascio di cadaveri a scopo di studio	pag. 13
CAPITOLO VII	- Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico	pag. 13
CAPITOLO VIII	- Autopsia e trattamenti per la conservazione del cadavere	pag. 14
CAPITOLO IX	- Disposizioni generali sul servizio del cimitero	pag. 14
CAPITOLO X	- Inumazioni	pag. 16
CAPITOLO XI	- Tumulazioni	pag. 17
CAPITOLO XII	- Cremazioni	pag. 18
CAPITOLO XIII	- Esumazioni ed estumulazioni	pag. 18
CAPITOLO XIV	- Sepolture private nel cimitero	pag. 20
CAPITOLO XV	- Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al nuovo regolamento di polizia mortuaria 21-10-75 n. 803	pag. 25
CAPITOLO XVI	- Polizia interna del cimitero	pag. 25
CAPITOLO XVII	- Personale addetto al cimitero attribuzioni	pag. 26
CAPITOLO XVIII	- Opere - Imprese - Lavori privati - Manifest i.	pag. 28
CAPITOLO XIX	- Sanzioni	pag. 29
CAPITOLO XX	- Tariffe	pag. 29
ALLEGATI	- Deliberazione consiliare di approvazione del regolamento cimiteraile	pag. 31